

Codice DB1424

D.D. 20 dicembre 2012, n. 3286

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento all'Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Pragelato (TO).**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Ufficio Forestale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma 22, 10063 Perosa Argentina (TO) alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n° 11415 ricevuta in data 18/09/2012 e nel progetto allegato, ricadenti sui seguenti terreni censiti al N.C.T. Comune di Pragelato (TO), per una superficie pari a 8,66 ha:

- foglio 5, part. 23;
- foglio 28, part. 234;
- foglio 37, part. 48;
- foglio 42, part. 4 e 27;
- foglio 71, part. 55;
- foglio 72, part. 3;
- foglio 106, part. 10;

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le misure di conservazione per i boschi inseriti in aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 (art. 30);
- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34).

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Franco Licini